

N. R.G.N.R. mod. 21

N. RG. Gip.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa  
letti gli atti del procedimento penale sopra indicato iscritto nei confronti  
di

1.

Assistito dal difensore d'ufficio,

2.

Assistito dal difensore d'ufficio,

3.

Assistito dal difensore di fiducia,

4.

Assistito dal difensore d'ufficio,

5.

Assistito dal difensore d'ufficio,

6.

Assistito dal difensore di fiducia,

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Donniciliano, ex art. 161 c.p.p., presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, del foro di \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_  
8. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Soggetti sottoposti a indagine in relazione ai seguenti fatti reato:

1) del reato cui agli art. 81 c.p.v. cod. pen., 73, co. 1°, D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito di accordi telefonici, dal 13 giugno 2023 al 2 novembre 2023, in almeno 15 circostanze, cedeva, a pagamento, cocaina a amministratore della società \_\_\_\_\_ con sede in Monticelli d'Ongina, in quantità variabili, financo 10 grammi per una singola cessione, provvedendo alla consegna presso la stessa società, nell'ufficio dell'acquirente, presso l'abitazione dell'acquirente, presso la propria abitazione o in luoghi concordati in Monticelli d'Ongina, come di seguito descritto:

Nr.	Data	Luogo della cessione e quantitativo di stupefacente
1	13.6.2023	Presso gli uffici _____, 10 grammi circa di cocaina
2	14.6.2023	Presso gli uffici _____, un quantitativo imprecisato di cocaina
3	13.7.2023	Presso gli uffici _____, 10 grammi circa di cocaina
4	15.7.2023	Nell'abitazione di _____, in Monticelli d'Ongina, quantitativo imprecisato di cocaina
5	19.7.2023	Nell'abitazione di _____, un quantitativo imprecisato di cocaina
6	20.7.2023	Nell'abitazione di _____, un quantitativo imprecisato di cocaina
7	21.7.2023	Nell'abitazione di _____, un quantitativo imprecisato di cocaina
8	24.7.2023	In Monticelli d'Ongina, un quantitativo imprecisato di cocaina
9	25.7.2023	Negli uffici _____, un quantitativo imprecisato di cocaina
11	26.7.2023	Nell'abitazione di _____, 1 grammi di cocaina
12	28.7.2023	Nell'abitazione di _____, un quantitativo imprecisato di cocaina
13	31.7.2023	In Monticelli d'Ongina, un quantitativo imprecisato di cocaina
14	1.8.2023	Negli uffici _____, un quantitativo imprecisato di cocaina

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

15	11.8.2023	In Monticelli d'Ongina, un quantitativo imprecisato di cocaina
16	31.8.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
17	1° 9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
18	5.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
19	7.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
20	8.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
21	11.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
22	14.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
23	15.9.2023	Nell'abitazione di, 5 grammi di cocaina
24	18.9.2023	Nell'abitazione di, 3 grammi di cocaina
25	19.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
26	20.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
27	21.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
28	22.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
29	25.9.2023	Nell'abitazione di, in Castelvetro P.no, un quantitativo imprecisato di cocaina
30	26.9.2023	Presso gli uffici, 3 grammi di cocaina
31	27.9.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
32	29.9.2023	In Monticelli d'Ongina, un quantitativo imprecisato di cocaina
33	30.9.2023	In Monticelli d'Ongina, un quantitativo imprecisato di cocaina
34	2.10.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
35	5.10.2023	Nell'abitazione di, un quantitativo imprecisato di cocaina
37	6.10.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
38	7.10.2023	Nell'abitazione di, un quantitativo imprecisato di cocaina
39	9.10.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
40	10.10.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
41	11.10.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
42	12.10.2023	Nell'abitazione di, un quantitativo imprecisato di cocaina
43	18.10.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
44	19.10.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina
45	2.11.2023	Presso gli uffici, un quantitativo imprecisato di cocaina

*In Monticelli d'Ongina e Castelvetro P.no, dal 13 giugno 2023 al 2 novembre 2023*

*2) del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, co. I° - IV°, D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito di accordi telefonici, nel corso del 2023, cedeva cocaina ed*

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

hashish a più acquirenti, al prezzo di 80-90 euro al grammo la cocaina, e 10-20 euro al grammo l'hashish, effettuando le consegne presso la propria abitazione o nei pressi di quella dell'acquirente o in luoghi concordati telefonicamente.

In dettaglio:

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_, in almeno 5 occasioni diverse, un grammo circa di cocaina per cessione, al prezzo di 80-90 euro al grammo;

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_, in 3-4 occasioni,

un grammo circa di hashish per cessione, al prezzo di 10-20 euro, ed in

hashish, a fronte del pagamento di consumazioni al bar o anche

gratuitamente, effettuando la consegna presso la propria abitazione o

quelle dell'acquirente;

✓ cedeva gratuitamente, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_

in alcune occasioni, quantitativi non accertati di marijuana,

consumandola insieme presso la propria abitazione;

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_, in 3-4 occasioni, un

grammo circa di hashish per cessione, al prezzo di 10, effettuando la

consegna nei pressi della propria abitazione;

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_, in 2-3

occasioni, un grammo circa di hashish per cessione, al prezzo di 10-15

euro, effettuando la consegna nei pressi della propria abitazione;

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_, in un paio di

occasioni distinte, tre-quattro grammi circa di hashish per cessione, al

prezzo dai 20 ai 30 euro per volta, a seconda del quantitativo, effettuando

la consegna in Monticelli d'Ongina;

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_, in circa venti

volte distinte, quantitativi non accertati di hashish, al prezzo di 10-20 euro

per cessione, effettuando la consegna in Monticelli d'Ongina o nei pressi

della propria abitazione;

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_, con la

frequenza di una volta al mese, quantitativi non accertati di hashish o

marijuana, al prezzo di 10-20 euro per volta, effettuando la consegna nei

pressi del bar \_\_\_\_\_

di Monticelli d'Ongina.

Nel corso del 2023, in Monticelli d'Ongina

3) del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, co. 1° D.P.R. 309/1990,

perché, in concorso tra loro, a seguito di accordi telefonici intercorsi tra

l'acquirente

cedevano 4,7 grammi di cocaina, provvedendo materialmente

consegna dello stupefacente alla stessa \_\_\_\_\_ nei pressi dell'abitazione, stante la

momentanea assenza dello stesso \_\_\_\_\_

In Monticelli d'Ongina, il 12 ottobre 2023



Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

4) del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 73, co. I° - IV°, D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito di accordi telefonici, cedeva cocaina a più acquirenti, effettuando le consegne presso la propria abitazione o in luoghi concordati telefonicamente.

In dettaglio:

✓ cedeva, nel corso del 2023, a \_\_\_\_\_ in almeno 5 occasioni diverse, un grammo circa di cocaina per cessione, al prezzo di 80-90 euro al grammo;

✓ cedeva, almeno dal 2021 sino al mese di dicembre 2023, dunque per almeno tre anni, a \_\_\_\_\_ con la frequenza di una volta al mese, un grammo circa di cocaina per cessione, al prezzo di 70-80 euro al grammo, effettuando le consegne prevalentemente nei pressi della propria abitazione;

In Monticelli d'Ongina, per almeno tre anni, sino a dicembre 2023

5) del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, co. I°, D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito di accordi telefonici, nel corso del mese di luglio 2023, in cedeva, a pagamento, cocaina a \_\_\_\_\_, amministratore della società \_\_\_\_\_ con sede in Monticelli d'Ongina, provvedendo alla consegna presso stessa società, nell'ufficio dell'acquirente, provvedendo all'acquisto dello stupefacente richiesto da fornitori non identificati nelle campagne di Fiorenzuola d'Arda e zone limitrofe, sovente ricevendo il denaro in anticipo dallo stesso \_\_\_\_\_

In dettaglio:

✓ l'11 luglio 2023, cedeva 5 grammi circa di cocaina, al prezzo di 500 euro, provvedendo alla consegna nell'ufficio dello stesso \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_

✓ il 20 luglio 2023, cedeva 2 grammi circa di cocaina, al prezzo di 200 euro, provvedendo alla consegna nell'ufficio dello stesso \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_

In Monticelli d'Ongina, nelle date sopra indicate

6) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, co. I°, D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro, in più occasioni cedevano cocaina a \_\_\_\_\_ al prezzo mediamente di 100 euro al grammo. \_\_\_\_\_ dipendente presso la \_\_\_\_\_ riceveva le richieste di acquisto dallo stesso \_\_\_\_\_ amministratore della società, che poi inoltrava al compagno \_\_\_\_\_ il quale si attivava presso fornitori non identificati che spacciavano nelle campagne di Fiorenzuola d'Arda e zone limitrofe, provvedendo poi entrambi alla consegna dello stupefacente richiesto.

In dettaglio:

✓ in data 20 agosto 2023, cedevano 3,5 grammi di cocaina:

✓ in data 23 agosto 2023, cedevano 1.1 grammi di cocaina, occupandosi direttamente seguito di contatti del compagno con il fornitore non identificato;  
✓ in data 24 agosto 2023, cedevano 2 grammi di cocaina;  
✓ in data 4 settembre, cedevano 2 grammi di cocaina;  
✓ in data 11 settembre 2023, cedevano 3.2 grammi di cocaina, occupandosi direttamente di ritirare lo stupefacente a seguito di contatti del compagno con il fornitore non identificato;  
✓ in data 21 settembre, cedevano 10 grammi di cocaina; In Monticelli d'Ongina, nelle date sopra indicate

7) del reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen., 73 co. IV° D.P.R. 309/1990 cod. pen., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso il 10 agosto 2023, in concorso tra loro, cedevano a hashish, stupefacente dallo stesso detenuto per il successivo spaccio a più clienti. In Monticelli ed altri luoghi, il 10 agosto 2023

8) del reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen., 73 co. IV° D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito di accordi telefonici, nelle campagne della provincia di Piacenza, cedeva hashish a in tempi diversi e in quantità non accertate, stupefacente da questi destinati alla propria attività di spaccio. In dettaglio:  
✓ il 2 settembre 2023, cedeva un quantitativo non accertato di hashish;  
✓ il 1° ottobre 2023, cedeva un quantitativo non accertato di hashish. Nella provincia di Piacenza, il 2 settembre 2023 e il 1° ottobre 2023.

9) del reato di cui all'art. 73, co. IV° D.P.R. 309/1990, perché, a seguito di accordi telefonici, il 28 settembre 2023, nelle campagne della provincia di Piacenza, cedeva un quantitativo non accertato di hashish a stupefacente da questi destinati alla propria attività di spaccio. In Provincia di Piacenza, il 28 settembre 2023.

10) del reato di cui agli art. 81 cpv. cod. pen., 73 co. IV° D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso a seguito di accordi telefonici, in tempi diversi, cedeva sostanza hashish a più clienti.

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

In dettaglio:

✓ cedeva a \_\_\_\_\_, per circa due anni sino a fine 2023, con la frequenza una o due volte la settimana, quantitativi non accertati di hashish, al prezzo di 10-20 euro per cessione, effettuando la consegna, previ accordi, nelle vic di Monticelli d'Ongina o Castelvetro P.no;  
✓ cedeva gratuitamente a \_\_\_\_\_ in due distinte occasioni nel corso del 2023, quantitativi non accertati di hashish.  
Nei luoghi e nelle date sopra indicati

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, co. I° D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a seguito di accordi telefonici, cedeva in più occasioni cocaina a \_\_\_\_\_ al prezzo di 80 euro al grammo.

In dettaglio:

✓ il 23 agosto 2023, cedeva mezzo grammo di cocaina;  
✓ il 24 agosto 2023, cedeva due grammi di cocaina;  
✓ il 17 settembre 2023, nel pomeriggio, cedeva due grammi di cocaina;  
✓ il 17 settembre 2023, in tarda serata, cedeva cinque grammi di cocaina.

Nella provincia di Piacenza, tra il mese di agosto 2023 e settembre 2023

12) del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, co. I°, D.P.R. 309/1990, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, a seguito di accordi telefonici, cedeva, prevalentemente presso la propria abitazione, quantitativi non accertati di cocaina a \_\_\_\_\_ stupefacente dallo stesso destinato alla propria autonoma attività di spaccio, e dunque ceduto ai propri clienti, tra cui prevalentemente

In dettaglio:

✓ il 12 settembre 2023, cedeva un quantitativo imprecisato di cocaina;  
✓ il 23 settembre 2023, cedeva un quantitativo imprecisato di cocaina;  
✓ il 3 ottobre 2023, cedeva un quantitativo imprecisato di cocaina;  
✓ il 9 ottobre 2023, un quantitativo imprecisato di cocaina;  
✓ il 26 ottobre 2023, cedeva un quantitativo imprecisato di cocaina.

In Castelvetro Piacentino, dal mese di settembre al mese di ottobre 2023

13) del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, co. I°, D.P.R. 309/90, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi a seguito di accordi telefonici volti verificare la disponibilità di stupefacenti ed a fissare l'incontro prodromico alla singola cessione, cedeva cocaina a più acquirenti, al prezzo di 70 euro al grammo, effettuando le consegne in luoghi concordati telefonicamente.

In dettaglio:  
✓ cedeva a \_\_\_\_\_ in una ventina di occasioni, dal 22 settembre 2023 al 19 novembre 2023, cocaina, nell'ordine di circa 1 grammo per volta, dietro corrispettivo di 70 euro, ed in una di queste, ossia il 23 ottobre 2023, l'acquirente veniva controllato dalle forze dell'ordine venendo trovato in possesso di 0,92 grammi di cocaina appena acquistati dal suo fornitore;  
✓ cedeva, cocaina a \_\_\_\_\_, in circa 10 occasioni nel corso del 2023, un grammo per volta, dietro corrispettivo di 60-70 euro al grammo, effettuando le consegne nel parcheggio del bar \_\_\_\_\_ di Castelvetro P.no;

✓ cedeva cocaina a \_\_\_\_\_, in circa 20 occasioni nel corso del 2023, un grammo per volta, dietro corrispettivo di 70 euro al grammo, effettuando le consegne prevalentemente nel parcheggio del bar \_\_\_\_\_ di Castelvetro P.no;

✓ cedeva cocaina a \_\_\_\_\_, in almeno 2 occasioni nel corso del 2023, un grammo per cessione, dietro corrispettivo di 70 euro al grammo;

✓ cedeva cocaina a \_\_\_\_\_, in 3-4 occasioni nel corso del 2023, un grammo per volta, dietro corrispettivo di 70 euro al grammo, effettuando le consegne nel parcheggio del bar \_\_\_\_\_ di Castelvetro P.no; cedeva cocaina a \_\_\_\_\_ dal 2022 al 2023, dunque, per due anni, complessivamente in 80 occasioni circa, un grammo per volta, dietro corrispettivo di 100 euro al grammo effettuando le consegne, prevalentemente, nel garage della propria abitazione;  
✓ cedeva cocaina a \_\_\_\_\_ in 6-7 occasioni nel corso del 2023, mezzo grammo per volta, dietro corrispettivo di 50/70 euro, effettuando le consegne nel parcheggio del bar \_\_\_\_\_ di Castelvetro P.no.

In Castelvetro, nel corso del 2022 e del 2023

Vista la richiesta, formulata dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, di applicazione, nei confronti di \_\_\_\_\_ della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati a ciascuno rispettivamente ascritti, e nei confronti di \_\_\_\_\_ della misura degli arresti domiciliari,

## OSSERVA

L'impianto accusatorio si incentra sulla prospettazione di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati \_\_\_\_\_

in relazione ai reati \_\_\_\_\_ di cui ai capi di incolpazione provvisoria, desumibili dal tenore delle informative di P.G., dalle annotazioni dei servizi di O.C.P., dai verbali di arresto, di perquisizione e sequestro delle sostanze stupefacenti, dalle risultanze delle attività di localizzazione satellitare e

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché dalle dichiarazioni rese dai sommari informatori escussi, acquirenti delle sostanze cedute dagli indagati, valevoli, in ipotesi, a comprovare la sussistenza di un impianto di cessioni di sostanze stupefacenti nella bassa piacentina.

Premessa

L'attività investigativa che ha dato origine al presente procedimento faceva seguito all'escussione a sommarie informazioni di \_\_\_\_\_, rispettivamente consulente amministrativo e direttore tecnico della società \_\_\_\_\_ di Monticelli D'Ongina, di cui era amministratore unico \_\_\_\_\_, che riferivano a operanti in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Monticelli d'Ongina di una verosimile attività di spaccio da parte di alcune persone che avrebbero rifornito, con regolarità, stupefacenti al \_\_\_\_\_ stesso.

In dettaglio, dall'informativa del N.O.R. dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda del 13 maggio 2023 emergeva che l'attività di cessione di stupefacenti del tipo cocaina all'interno della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ era svolta da due soggetti estranei all'azienda, \_\_\_\_\_, i quali abitualmente rifornivano \_\_\_\_\_ consegnando direttamente la predetta sostanza stupefacente all'interno del suo ufficio.

Più precisamente, in data 20 aprile 2023 \_\_\_\_\_ si rivolgevano ai militari preoccupati per la salute di \_\_\_\_\_ e per l'andamento economico della società dallo stesso amministrata.

\_\_\_\_\_ riferiva che già nel 2021 il \_\_\_\_\_ aveva avuto problemi di tossicodipendenza, acuitisi nel 2022 quando era stato ricoverato in un centro riabilitativo. \_\_\_\_\_ aveva ritenuto probabile che il \_\_\_\_\_ avesse ripreso a fare uso di sostanza stupefacente in quanto l'uomo aveva iniziato ad avere sempre più frequenti sbalzi d'umore, a essere disattento sul lavoro e a prelevare ingenti somme di denaro dai conti societari senza fornire giustificazioni nonostante gli venissero richiesti.

I dubbi del \_\_\_\_\_ avevano iniziato ad assumere maggior fondatezza quando nel mese di marzo del 2023 aveva visto \_\_\_\_\_, assicuratore di \_\_\_\_\_ a, noto assuntore di sostanze stupefacenti - che non aveva alcun tipo di rapporto professionale con l'azienda - fare visita al \_\_\_\_\_ all'interno dell'ufficio di quest'ultimo. I due avevano fatto pesare al \_\_\_\_\_ la sua presenza facendo intendere di voler essere lasciati da soli.

\_\_\_\_\_, responsabile tecnico dell'azienda, riferiva inoltre che a cadenza settimanale e in più giorni (circa due o tre volte alla settimana), sempre in tarda mattinata, il \_\_\_\_\_ era solito ricevere \_\_\_\_\_ ex titolare di una \_\_\_\_\_ sita a Monticelli d'Ongina, all'interno del proprio ufficio. Tali appuntamenti venivano ritenuti di particolare importanza dal \_\_\_\_\_ il quale, anche nel corso di riunioni di lavoro, chiedeva ai dipendenti di allontanarsi in modo da poter rimanere solo con \_\_\_\_\_



Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

chiama	e dice che tra mezz'ora va in "collina per il vino" e che se ha bisogno
passa da lui perchè tanto deve anche andare a Castelvetro.	dice che è sguarnito (soldi)
e dovrebbe uscire, e poi quella di ieri non era buona.	chiede se non era buona e
chiede se lui non l'ha provata e	dice di no.
dice che non era neanche	
abbondante e lui dice di no, che gliela pesa davanti e erano 4 e 2.	chiede se ha i suoi
3, lui dice di sì.	dice di venire a prendere la scheda e poi dopo torna e gli lascia tutto
(banconote stupefacenti).	va da
	tra 40 minuti, prende (banconote) e poi (dopo)
tornerà	

Ancora, a ulteriore riscontro dell'attività di cessione di stupefacenti del  
veniva in rilievo quanto accertato nel corso della perquisizione delegata presso  
l'abitazione di quest'ultimo, ove veniva rinvenuto un bilancino di precisione.

X Le indagini rivelavano il ruolo, in qualità di spacciatori, di altri due soggetti dimoranti  
nel comune di Castelvetro Piacentino, identificati in  
, che cedevano stupefacente verosimilmente "hashish" a  
Emblematica in tal senso la trattativa del 10 agosto 2023 (cfr. da nr. T.892 a nr. T.919  
RIT 205/2023), che si concludeva con la cessione in favore di  
di  
un quantitativo di stupefacente pari a "90/100 grammi".  
La prova dell'avvenuta cessione veniva confermata dallo scambio di messaggi intercorsi  
tra gli indagati, che consentiva di osservare come l'oggetto della conversazione fosse  
sostanza stupefacente (si faceva infatti riferimento al quantitativo "sono 90", ritenuto dal  
differente a quanto richiesto, mentre lo spacciatore rispondeva: "100  
li avevo fatti stamattina - controlla l'unità di misura" (cfr. di seguito capo 6)).  
La conferma che gli indagati fossero prevalentemente dediti allo smercio di hashish si  
aveva ulteriormente anche alla luce della conversazione nr. (RIT 205/2023),  
allorquando inviava un "sms" a : "l'ho lasciata al caldo  
perché era quella di tempo fa che mi dicevi che ci stava". Ebbene, tale tecnica consentiva  
di potenziare il sapore, il profumo e l'effetto dell'hashish.  
Alla luce di ciò venivano autorizzate anche le operazioni di intercettazione telefonica  
delle utenze in uso a (RIT 216/2023) e : (RIT  
217/2023), le cui risultanze, integrate dalle dichiarazioni degli acquirenti  
, permettevano di delineare l'attività di spaccio di hashish  
e talvolta di cocaina svolta dagli stessi.  
Dalle indagini emergevano inoltre una serie di contatti tramite "sms" che  
intratteneva con una certa regolarità con l'utenza nr. intestata a  
tale , nata in Moldavia l' del tipo: "dove sei, allora ci vediamo,  
come sei messo, oggi ti trovo, dimmi a che ora ci vediamo, a che ora ci sei, ci  
becchiamo"; dunque, dialoghi brevi e concisi che facevano verosimilmente riferimento  
ad appuntamenti finalizzati alla compravendita di sostanze stupefacenti. Gli incontri  
avvenivano con cadenza quasi settimanale e quando lo stesso  
terminava lo stupefacente. Venivano quindi attivate le operazioni di intercettazione

Proc  
PRC  
O  
VEF  
DA  
CHI  
CHI  
CEI  
...O  
CO  
REI  
CO  
REL  
della  
giù.  
tecn  
CO





**Tribunale di Piacenza**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

*magrebino, non identificato, 10 grammi di cocaina, di cui grammi 6 grammi destinati a ed i restanti volti allo spaccio al dettaglio.*

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori		Note
1550	21.09.2023 18:02:18	39"		->	
( chiama e questa gli dice che ha finito, ma deve andare a ritirare per (prelievo di denaro al bancomat per acquisto di stupefacente ndr) e gli chiede se deve ritirare 5 (500 euro ndr) ma gli dice che non glielo ha ancora fatto sapere. dice che a lui gli aveva detto 5...500;					
1551	21.09.2023 18:31:19	32"		->	
ordina 10 (grammi di stupefacente) suddivisi in 6 + 4					
1553	21.09.2023 18:46:20	18"		->	
dice che è lì					
1558	21.09.2023 19:13:04	25"		->	
dice a che passa in ufficio (per portargli lo stupefacente ndr.)					

Ebbene, alla luce di quanto esposto, sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di e in ordine al delitto contestato sub capo 6, avendo gli stessi ceduto, in più occasioni tra agosto e settembre del 2023, sostanza stupefacente di tipo cocaina a , datore di lavoro della donna. Il tenore delle conversazioni telefoniche captate tra e , oltre che tra e gli spacciatori che poi avrebbero rifornito quest'ultimo della cocaina da cedere a sua volta, consente di comprendere sia i quantitativi, che il prezzo, che le modalità di approvvigionamento. Talvolta, si occupava semplicemente di consegnare al compagno il denaro ricevuto dal affinché poi il medesimo si occupasse di andare a recuperare lo stupefacente, mentre in altre occasioni la stessa si recava nelle zone di spaccio indicate dal il quale la guidava telefonicamente e provvedeva ad avvertire gli spacciatori dell'arrivo della compagna.

Contestazione sub capo 7° elevata a carico di

Grazie alla sequenza di messaggi "sms" e dialoghi, intercorsi il 10 e 11 agosto 2023 sull'utenza di (RIT 205/2023) era possibile accertare la cessione da

**Tribunale di Piacenza**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

parte di  
di  
Invero, in un messaggio di testo sms inviato dal  
evidentemente successivamente alla consegna, egli si lamentava del quantitativo ricevuto,  
dicendo che non era quello pattuito, in tal modo confermando l'avvenuta cessione di  
sostanza stupefacente in suo favore ( : sono 901, : no  
sono 100 li avevo fatti questa mattina) : controllo l'unità di misura). A  
seguito di tale messaggio, si recava presso l'abitazione del  
per verificare il peso.

Anzitutto, a ulteriore conferma dell'avvenuta cessione veniva in rilievo la conversazione  
telefonica n. T.823 (RIT 205/2023), ove : ricevuto lo stupefacente,  
chiamava l'amico : in quel momento al mare, e lo avvisava che  
sarebbe andato da lui il giorno dopo, dovendo in serata approvvisionare i clienti, attività  
definita dallo stesso come "sbattimenti" ( : ho una cifra di  
sbattimenti perché qui l'ha senza niente", facendo intendere all'interlocutore  
che si trattava di hashish e non di cocaina ( : "ma non con quello che  
dici tu eh...") ribadendo di avere molte consegne da fare ( : c'ho tutti  
gli sbattimenti da fare").

La cessione contestata nel presente capo di imputazione si evinceva dalle seguenti  
conversazioni telefoniche captate sull'udienza in uso al : processivi n. T.811,  
T.847, T.851, T.883, T.884, T.885, T.886, T.887, T.888, T.889, T.892, T.893, T.895,  
T.896, T.897, T.898, T.899, T.901, T.903, T.904, T.906, T.915, T.917, T.919 del RIT  
205/2023.

Di seguito le trascrizioni in forma riassuntiva delle stesse che consentono di  
comprendere il ruolo ricoperto da ciascun indagato:

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori	No
T.841	10.08.2023	15:04:20	-	-
Testo SMS: Giorno sci in giro				
T.847	10.08.2023	15:13:25	50"	-
: chiama e questi gli dice che è tornato ieri sera. il				
che ha necessità di parlargli qualche minuto, ma : è senza macchina e per				
chiede all'interlocutore se può raggiungerlo a dice che lo chiamerà tra poco				
T.851	10.08.2023	15:59:00	38"	-
chiama c dice che tra 15 minuti sarà a casa sua				
Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori	No

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

T.883	11.08.2023 09:56:18	-		<-	
Testo SMS: ciao mi ha detto amin di scriverti a che ora uscire					
T.884	11.08.2023 10:28:10	34"	c	<-	
Squilli					
T.885	11.08.2023 10:29:28	-	c	->	
Testo SMS: 11 45					
T.886	11.08.2023 10:33:04	-		<-	
Testo SMS: ok					
T.888	11.08.2023 11:02:25	-		<-	
Testo SMS: passo ora se riesci					
T.889	11.08.2023 11:03:13	-		->	
Testo SMS: No sono via					
T.892	11.08.2023 11:54:59	-		->	
Testo SMS: Sono 90					
T.893	11.08.2023 12:10:34	5'24"		->	
<p>chiama i. Tra le bandierine parlano del cane di , dei cerotti di e di altri argomenti non attinenti alle indagini.</p> <p>Dopo le bandierine dice a che si vedranno domani a perché stasera non ce la fa in quanto riferisce <u>"ho una cifra di sbattimenti perchè qui figa son tutti senza niente"</u>.</p> <p>tergiversa e continua dicendo <u>"ma non con quello che dici tu eh...e allora siccome adesso l'ho visto"</u> (ndr fornitore dello stupefacente) <u>c'ho tutti gli sbattimenti da fare"</u>.</p> <p>dice che se ce la fa a "sbattersi" va bene. : dice che se riesce prenderà il treno delle 19 che sarà a alle 23.</p> <p>dice l'importante è che : sarà a per domani. dice che lo sa.</p> <p>riferisce testualmente <u>"prova a sentire quel testa di cazzo la"</u> (ndr altro fornitore).</p> <p>dice "Sì, adesso lo sento", si salutano e la conversazione termina.</p>					

T.895	11.08.2023	12:47:40	-		>		Testo SMS: Sono 90
T.896	11.08.2023	12:55:44	-		<		Testo SMS: 100 h avevo fatti sta mattina
T.897	11.08.2023	12:57:04	-		<		Testo SMS: controlla l unità di misura
T.898	11.08.2023	12:57:46	-		<		Testo SMS: 100 h avevo fatti sta mattina
T.899	11.08.2023	13:27:15	-		>		Testo SMS: Passa da me tra 20 minuti
T.901	11.08.2023	13:48:22	-		<		Testo SMS: lo dico ad annin ora
T.903	11.08.2023	13:53:07	-		<		Testo SMS: che non mi risponde annin
T.904	11.08.2023	13:54:33	-		>		Testo SMS: Va bene anche stasera
T.906	11.08.2023	13:54:59	-		<		Testo SMS: ok dopo lavoro passo io ti scrivo prima di venire
T.915	11.08.2023	17:26:34	-		<		Testo SMS: sei a casa tra mezz'ora che passo

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

GA 24	T.917	11.08.2023 17:58:05	25"		<-	
	chiama e gli dice che tra 5 minuti sarà da lui					
GA 24	T.919	11.08.2023 18:02:43	16"		<-	
	E chiama in quanto è arrivato sotto casa di , dice subito di salire su (a casa)					

GA  
24 Ebbene, sussistono gravi indizi di colpevolezza in merito al capo 7 a carico di , Invero, il tenore dei messaggi scambiati e delle telefonate intercorse tra

GA  
24 depono inequivocabilmente nel senso che tra di essi sia avvenuta una cessione di sostanza stupefacente, evidentemente del tipo hashish, destinata al successivo spaccio. Invero, il contattava il per vedersi; l'indomani il scriveva al l'orario in cui sarebbe dovuto uscire, ovvero le ore 11.45. Ancora, alle ore 11.54, il scriveva al e alle ore 12.47 al testualmente

GA  
24 "sono 90", in tal modo lasciando intendere la avvenuta consegna di qualcosa. Il rispondeva a sua volta di averne pesati 100 la stessa mattina e si metteva d'accordo con il al fine di recarsi a casa di quest'ultimo per controllare il peso.

GA  
24 Che si tratti di hashish era evincibile dalla successiva conversazione intrattenuta dal con il , al quale diceva "non con quello che dici tu eh". Ebbene, dal momento che il era solito spacciare soltanto cocaina, e che il era solito cedere anche hashish, nel caso di specie la sostanza oggetto di cessione da parte di e non poteva che essere di tale ultimo tipo.

GA  
24 Contestazione sub capo 8° elevata a carico di:

GA  
24 Ancora, il tenore delle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso a (nr. , RIT 205/2023) consentiva di accertare ulteriori accordi tra quest'ultimo e per l'effettuazione di ulteriori cessioni di stupefacente da parte di quest'ultimo in favore del primo.

GA  
24 Invero, anche considerata la avvenuta cessione di 90/100 grammi di hashish dell'11 agosto 2023, si giungeva alla conclusione che i "contatti - incontri" intercorsi tra i due il 2 settembre 2023 e il 1° ottobre 2023 fossero parimenti finalizzati a cessioni di stupefacente. Invero, in data 1 ottobre 2023 il scriveva al il seguente messaggio di testo "sms" "passo come l'altra volta" (cfr. T.2429 del 1° 10/2023 RIT 205/23).

GA  
24 Peraltro che i contatti tra i due fossero esclusivamente finalizzati alla cessione di sostanze stupefacenti si evinceva anche dalla sequenza di messaggi scambiati tra gli stessi in altre occasioni, come quella del 16 ottobre 2023 ( cfr. T. 2946, T.2948, T.2949 RIT 205/2023), allorquando chiedeva all'interlocutore se volesse

stupefacente ("ciao, ci vediamo oggi, beviamo qualcosa?"), ma il  
rispondeva di non averne bisogno ("si alle 14...ma non ho bisogno").  
Perciò, grazie alle conversazioni captate sull'utenza telefonica del  
particolare quelle con  
(dichiarazioni riportate sub capo 2), era possibile ritenere che le sostanze  
acquisite da  
fossero destinate al successivo spaccio.  
Di seguito le diverse cessioni di  
in favore di  
come ricostruite alla luce del tenore delle conversazioni captate nel corso delle  
operazioni di intercettazione telefonica sull'utenza in uso al  
2 settembre 2023, sessione di un quantitativo imprecisato di hashish.

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori	Note
T.1526	02.09.2023	08:27:08	-	-
Testo SMS: ciao tutto bene tutti in ha rollo il telefono verso che ora esci?				
T.1527	02.09.2023	10:00:53	-	-
Testo SMS: 11				
T.1529	02.09.2023	11:01:11	-	-
Testo SMS: sono qua				
T.1530	02.09.2023	11:01:31	29"	-
I chiama : per ripeterti che è lì. : dice che arriva				

La conferma che lo stupefacente appena acquistato fosse destinato alla sostanza si aveva  
luce della conversazione che il  
inatteneva qualche minuto dopo  
si evince chiaramente che il primo fosse nuovamente in possesso di stupefacente pronto per essere  
ceduto al cliente, come sarebbe avvenuto da lì a poco nei pressi del

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori
T.1531	02.09.2023	11:09:52	1'04"
>			

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

chiama e gli dice che è al con e che ha appena fatto un piccolo acquisto di "bianchetta", poi chiede a : "ma te quando è che potresti?" (ritenimento ad un approvvigionamento di stupefacente. ndr) gli risponde dice che sta arrivando ed allora gli chiede: "ma ce l'hai già ??" e risponde: "e!" allora gli dice che lo aspetta lì e comunque gli risponde che arriverà tra mezz'oretta.

➤ 1° ottobre 2023, cessione di un quantitativo imprecisato di hashish.

note

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori		Note
T.2426	01.10.2023 19:01:11	-	-	->	
Testo SMS: Ci sei					
T.2427	01.10.2023 19:01:22	-	-	<-	
Testo SMS: si					
T.2428	01.10.2023 19:01:38	-	-	<-	
Testo SMS: passo ?					
T.2429	01.10.2023 19:02:36	-	-	<-	
Testo SMS: <u>passo come la scorsa volta?</u>					
T.2430	01.10.2023 19:04:51	-	-	<-	
Testo SMS: 10 minuti circa sono lì					
T.2432	01.10.2023 19:19:46	-	-	<-	
Testo SMS: sono qua					

La conferma che lo stupefacente acquistato fosse destinato allo spaccio al dettaglio si evince dalla telefonata del giorno successivo, 2 ottobre 2023, con nella quale il comunicava all'interlocutore che da lì a poco sarebbe andato a casa del suo fornitore.



Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori	Note
T.2115	02.10.2023	14"	(	<
chiama : e gli chiede quando esce, dice che tra mezz'ora esce, allora dice che andrà a casa sua per le 12.00.				

Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di : per il delitto di cui al capo 8 dell'incolpazione in quanto il tenore dei messaggi e delle conversazioni scambiate con dimostra come gli incontri tra i due fossero finalizzati alla cessione di sostanza stupefacente da parte del primo in favore del secondo, il quale a sua volta cedeva a terzi, come palesato dalle conversazioni poi capitate, immediatamente dopo gli incontri con il : tra il stesso e l'acquirente interessato.

Contestazione sub capo 9° elevata a carico di.

Alla luce dei dialoghi e dei messaggi di testo "sms" scambiati tra il 27 e 28 settembre 2023 sull'utenza in uso a (RIT 205/2023), tra quest'ultimo e

(utilizzatore dell'utenza in : ) emergeva chiaramente che

quest'ultimo, alle ore 17.29 del 28 settembre 2023, aveva ceduto una partita di "heroina"

allo stesso

Al riguardo gli interlocutori discorrevano esplicitamente della qualità dello stupefacente

scambiato : il prodotto comunque è scadente" (T.2264 RIT

205/2023); "fanni sapere se questo di oggi è scadente o meno".

scambiato" (T.2266 RIT 205/2023).

Inoltre dal messaggio nr. 2268 (RIT 205/2023) inviato da

lasciata al caldo perché era quella di tempo fa che mi dicevi che ci stava", risultava un

chiaro riferimento alla modalità di conservazione della sostanza, "tenuta al caldo" al fine

di consentire di potenziarne il sapore, profumo ed effetto.

La conferma dell'avvenuta cessione si aveva a seguito del messaggio nr. T.2283 RIT

205/2023) del 29 settembre 2023 in cui scriveva a

il seguente messaggio: "se vuoi sfascia il documento che non ti andava

decisimo come quello che ti avevo fatto vedere che ne ho trovata una".

Di seguito si riporta la sequenza delle conversazioni nr. T.2248, T.2258, T.2260,

T.2261, T.2262, T.2263, T.2264, T.2265, T.2266, T.2268, T.2273, T.2274, T.2275,

T.2280, T.2285, T.2286, T.2313 capitate sull'utenza in uso

205/2023).

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori	Note
T.2248	27.09.2023	16:48:21	-	<
Testo SMS: ciao com'è? ci vediamo domani? sono				



Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DOMANDA:- Mi indica la sua utenza telefonica?

RISPOSTA:- Ho in uso esclusivo l'utenza telefonica a me intestata. --

DOMANDA:- Fa uso di sostanze stupefacenti per uso personale?

RISPOSTA:- Nell'anno 2023 ho fatto uso di sostanza stupefacente del tipo hashish un paio di volte, per uso personale, ma ora ho smesso.

DOMANDA:- Da chi è solito acquistare lo stupefacente?

RISPOSTA:- Quel paio di volte che ho fatto uso di stupefacente, non l'ho acquistato in quanto . . . ragazzo di nazionalità indiana, mi ha fatto fumare dell'hashish senza averlo pagato.

DOMANDA:- Mi indica le modalità di acquisto dello stupefacente?

RISPOSTA:- Preciso che sono amico di . . . In un paio di occasioni egli mi ha fatto fumare degli spinelli contenenti hashish, ma non l'ho mai pagato. Aggiungo che non ho avuto bisogno di contattarlo telefonicamente in quanto, in quel paio di episodi, eravamo in compagnia ed egli mi ha fatto fumare l'hashish gratis, esclusivamente per il mio uso personale.

DOMANDA:- Hai mai acquistato o ti ha mai consegnato lo stupefacente il Sig.

RISPOSTA:- No, mai ...".

Ancora, in sede di individuazione fotografica e i riconoscevano colui che gli forniva hashish nella effigie di

In data 29.1.2024, escusso a sommarie informazioni dichiarava che , insieme a , portavano a casa sua stupefacente del tipo cocaina e hashish, specificando che talvolta la cocaina la aveva pagata lui 80 euro al grammo.

Ancora, escusso in data 16.8.2024, dichiarava che ! aveva portato presso la sua abitazione, tra i mesi di marzo e luglio del 2024 (oltre all'anno 2023) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Ebbene, sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di in relazione al capo 10, avendo il medesimo ceduto sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina (quest'ultima solo al ), talvolta anche a titolo gratuito, alla luce dei numerosi contatti telefonici intercorsi con gli acquirenti e delle dichiarazioni rilasciate da questi ultimi, che esplicitavano le modalità e i luoghi dell'incontro, oltre che la tipologia di sostanza acquistata.

X Contestazione sub capo 11° elevata a carico di

In data 29.1.2024, veniva escusso a sommarie informazioni dal momento che quest'ultimo aveva avuto numerosi contatti telefonici con .

In tale sede il ... negava di aver acquistato sostanze stupefacenti dal ...  
limitandosi a riferire che era capitato che quest'ultimo, insieme a ...  
a un terzo soggetto, ossia ... gli avevano portato a casa stupefacenti del  
tipo cocaina o hashish che poi avevano consumato insieme, precisando che la cocaina  
era stata offerta da lui mentre l'hashish dagli altri.  
Tuttavia, quanto da quest'ultimo dichiarato era smentito dal tenore delle conversazioni  
telefoniche captate sull'utenza in uso al ... stesso in ... RIT  
216/2023), che lasciava emergere come fosse lo stesso ... ad aver  
contatto quest'ultimo in diverse occasioni, nel periodo tra agosto e settembre 2023,  
per acquistare sostanze stupefacenti da consumare in autonomia (ad esempio cfr.  
conversazione V.5.1., RIT 216/2023 allora quando il ... chiedeva al ... se  
avesse disponibilità di "uno piccolo", ricevendo risposta da quest'ultimo che sarebbe  
arrivato entro due minuti).  
Nelle conversazioni captate, il linguaggio utilizzato appariva chiaro e si riferiva  
all'acquisto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (cfr. nr. V.362.1 RIT 216/2023;  
"dice che vuole altra roba e che questa roba è da magra") o ai quantitativi  
richiesti ("uno piccolo, metta, ne voglio due, 5 non di più") oppure alla organizzazione  
di brevi incontri ("ci vediamo tra cinque minuti, vieni a casa mia, ci vediamo al Las  
Vegas").

Di seguito le conversazioni telefoniche a riscontro delle singole cessioni di cocaina a  
favore di

Procedimento Penale nr. 1586/2023 Mod. 21 - RIT nr. 216/2023		
PROGRESSIV	V.5.1	TIPO
O		VoIP
VERSO	Entrata	DURATA
	21:11:53 del 23/08/2023 (comunicazione)	12"
CHIAMANTE	21:11:58 del 23/08/2023 (registrazione su ECO Immoval)	
CHIAMATO		
CELLA INIZIO	2221010056/14283 -	
CELLA FINE		
: oh		
: we we int'aposto?		
si		
: sei in giro?		
si		
: ma uno piccolo si può?		
: di...facciamo due minuti? come al solito?		
: no, piccolo, si può?		
: oh, facciamo due minuti?		

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

: la metà  
 : un minuto?  
 : sì  
 : beh fai due minuti così vengo subito, sono già..  
 : non riesco, non riesco  
 : sei messo subito bene?  
 : sì a posto  
 : dai arrivo  
 : ciao  
 : ciao

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori	
V.6.1	23.08.2023 21:22:36	27"		<-
L'interlocutore chiede dov'è e lui dice a casa e l'interlocutore dice che arriva tra un minuto				
V.7.1	23.08.2023 21:27:15	14"		->
chiede di aprire e dice che apre				

➤ 24 agosto 2023 cessione di due grammi di cocaina;

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori	
V.13.1	24.08.2023 11:46:25	17"		<-
ragazzo chiama si vedranno il ragazzo ne chiede due				
V.16.1	24.08.2023 12:14:58	27"		<-
ragazzo chiama si vedranno dietro il parcheggio della coop				
V.17.1	24.08.2023 12:16:58	9"		<-
si vedranno tra 5 minuti				
V.19.1	24.08.2023 12:19:39	12"		<-



Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

V.1827	17.09.2023	16"		<-	
1	23:56:17				
dice che tra due minuti sarà da lui. l'interlocutore dice ok e aggiunge di raggiungerlo in cucina					

In data 29.1.2024, \_\_\_\_\_, escusso a sommarie informazioni dichiarava che \_\_\_\_\_, insieme a \_\_\_\_\_, portavano a casa sua stupefacente del tipo cocaina e hashish, specificando che talvolta la cocaina la aveva pagata lui 80 euro al grammo.

Da ultimo, \_\_\_\_\_, escusso in data 16.8.2024, dichiarava che \_\_\_\_\_ aveva portato presso la sua abitazione, tra i mesi di marzo e luglio del 2024 (oltre nell'anno 2023) quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

Ebbene, sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_ per il delitto di cui al capo 11, dal momento che quest'ultimo veniva contattato dal \_\_\_\_\_ al fine di procurargli sostanza stupefacente. Dal tenore delle conversazioni, infatti, emergeva chiaramente il quantitativo di sostanza richiesto e la organizzazione di incontri finalizzati alla cessione dello stesso. In ordine alla tipologia di sostanza, è lo stesso \_\_\_\_\_ sentito a sommarie informazioni a gennaio e poi ad agosto 2024 a precisare che si trattava principalmente di cocaina e talvolta anche di hashish.

Contestazione sub capo 12° elevata a carico di \_\_\_\_\_

Le conversazioni captate sull'utenza in uso a \_\_\_\_\_ (RIT 218/23) e sull'utenza in uso a \_\_\_\_\_ (RIT 205/23), integrate dall'analisi dei tracciati del sistema di localizzazione G.P.S. installato sull'autovettura \_\_\_\_\_, ne consentivano di appurare come il primo fosse il fornitore di cocaina di cocaina di \_\_\_\_\_.

Quest'ultimo infatti era solito contattare il \_\_\_\_\_ quando aveva terminato le scorte di stupefacente riprendere la propria attività di spaccio al dettaglio immediatamente dopo gli incontri, chiaramente volti all'approvvigionamento della sostanza necessaria.

Dalle conversazioni captate emergevano le seguenti cessioni:

- cessione del 12 settembre 2023 (cfr. Progr. T.1821, T.1822, T.1823, T.1832, T.1833, T.1842 RIT 205/23 del 12.09.2023):

La mattina del 12 settembre 2023 \_\_\_\_\_ contattava \_\_\_\_\_ chiedendogli di incontrarlo. A seguito dello scambio di messaggi di testo "sms" intercorsi tra i due, l'incontro e la conseguente cessione avvenivano alle ore 15:53, presso l'abitazione del \_\_\_\_\_

Prog.	Data e ora	Durata	Interlocutori		
T.1821	12.09.2023 11:18:09	-		->	



Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

In particolare, l'interrogato riferiva di aver acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina dal [redacted] in almeno 6 o 7 occasioni nel corso dell'anno 2023 in quantità di mezzo grammo per volta.

Si riporta il verbale di sommarie informazioni rese da quest'ultimo:

".....  
**DOMANDA:-** Mi indica la sua utenza telefonica?  
**RISPOSTA:-** Ho in uso esclusivo l'utenza telefonica [redacted] a me intestata.  
**DOMANDA:-** Fa uso di sostanze stupefacenti per uso personale?  
**RISPOSTA:-** Nell'anno 2023 ho fatto saltuario uso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per il mio uso personale. -  
**DOMANDA:-** Da chi è solito acquistare lo stupefacente?  
**RISPOSTA:-** Per acquistare lo stupefacente inviavo un messaggio tramite Whatsapp all'utenza telefonica in uso ad un cittadino di origine albanese che ho conosciuto all'inizio dell'anno 2023 nel bar [redacted], utenza che ho cancellato dalla mia rubrica perché ho saputo che circa venti giorni fa vi è stato un controllo da parte dei Carabinieri e quindi per timore ho cancellato l'utenza in argomento.  
**DOMANDA:-** Mi indica le modalità di acquisto dello stupefacente?  
**RISPOSTA:-** Da questo cittadino albanese, nell'anno 2023 ho acquistato circa 6/7 volte e sempre mezzo grammo per volta dietro corrispettivo di 50/70 euro. Quando volevo acquistare la cocaina inviavo un messaggio su Whatsapp e gli chiedevo testualmente "ci sei?" e lo stesso rispondeva "Sì ci sono" o "no non ci sono". In caso di risposta affermativa era implicito che l'incontro era presso il [redacted] ...".

Ebbene, alla luce di quanto esposto sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di [redacted] in merito alla cessione di cocaina al dettaglio in favore di una pluralità di acquirenti, i quali hanno descritto chiaramente le modalità di organizzazione dell'incontro con l'indagato, i luoghi degli incontri, i quantitativi di sostanza e il prezzo della stessa. Ancora, molti degli acquirenti, escussi a sommarie informazioni, hanno confermato che il [redacted] avesse in uso l'utenza n. [redacted] oggetto di captazione e hanno riconosciuto l'indagato come il loro fornitore di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In conclusione, alla luce delle circostanze evidenziate, devono ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni indagati in merito ai reati contestati in rubrica.

Appare evidente come non vi siano dubbi circa la corretta identificazione dei soggetti indagati.

Con particolare riferimento a [redacted] e [redacted], entrambi risultano immortalati dalle videoriprese delle sonde ambientali installate all'interno dell'ufficio della ditta [redacted] proprio durante la cessione della

sempre si ripercuote, oltre che nel corso di mirati servizi di (C)P predisposti dalle forze dell'ordine.

Gli altri indagati sono stati correttamente identificati sia grazie alle dichiarazioni rese dagli acquirenti che ne indicavano precisamente le utenze dagli stessi usate, poi oggetto di intercettazione e certamente attribuibili agli odiermi indagati, che grazie alla individuazione fotografica operata dai sommati informatori escussi con particolare riferimento a

Oltre che dall'imponente attività di intercettazione telefonica ed ambientale, dai plurimi scritti di o.c.p. effettuati nella zona, gli avvenuti scambi di sostanza stupefacente risultano accertati dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti sentiti nel corso delle indagini preliminari, i quali hanno concordemente ammesso di aver acquistato sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish da diversi spacciatori compiutamente identificati negli odiermi indagati, nella zona della Bassa piacentina ed in particolare nei comuni di Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino.

Gli esiti delle indagini hanno poi consentito di appurare come gli spacciatori al dettaglio - individuabili principalmente in -  
facilmente rivolgersi a soggetti professionalmente dediti allo smercio di stupefacenti, i quali erano sempre in grado di rifornirgli sostanze stupefacenti da poter immettere nelle piazze di spaccio.

Ancora, con riferimento a un ulteriore riscontro in merito alle attività di cessione di sostanze stupefacenti (per quanto riguarda il primo cocaina, e per quanto riguarda il secondo cocaina, hashish e marijuana) era rappresentato dagli esiti delle perquisizioni domiciliari effettuate a loro carico in data 19 dicembre 2023 e che portava all'arresto in flagranza degli stessi, in quanto trovati in possesso all'interno delle loro abitazioni rispettivamente di cocaina e di cocaina, hashish e marijuana, sostanze detenute a fini di successivo spaccio di sostanza stupefacente, oltre che di denaro contante. Ancora, all'interno dell'abitazione del , perquisita in pari data, veniva rinvenuto un bilancio di precisione evidentemente funzionale allo spaccio di sostanza.

Con riferimento al sempre in data 19 dicembre 2023 a seguito di perquisizione delegata, veniva rinvenuta presso la sua abitazione la somma di 2.450 euro in contanti, chiaramente proveniente dalla fiorente attività di spaccio da questi gestita, così come riscontrato dalle risultanze delle indagini ripercorse nella presente ordinanza.

II , principale fornitore di , e di , gestisce invece un'autonomia attività di spaccio, specialmente di sostanza stupefacente del tipo di cocaina, della quale appare disporre in quantitativi elevati, tanto da poter facilmente rifornire gli spacciatori al dettaglio in caso di necessità.

Così come , anche , gestiscono autonomamente una attività di spaccio di sostanza stupefacente prevalentemente del tipo cocaina e hashish, dalle risultanze delle operazioni di intercettazione è invece emerso come entrambi rifornissero



Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

risultano a tal proposito emblematiche le dichiarazioni rese da

inoltre, come emerso dall'informativa del 5 settembre 2024 del Nucleo Operativo e Radiomobile di , risultano tutt'ora perseguire nell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ebbene, le sopra descritte condotte di cessione di sostanze stupefacenti non possono essere allo stato ricondotte alla fattispecie di lieve entità: la protrazione nel tempo della condotta, il numero dei clienti, il numero totale delle cessioni realizzate, i quantitativi ceduti, la disponibilità di sostanze di diversa natura escludono che i fatti in contestazione possano essere ricondotti alla fattispecie di cui al quinto comma dell'art.73 D.P.R. 309/90, che, com'è noto, presuppone la valutazione di una pluralità di elementi, concernenti sia l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia l'oggetto materiale del reato (quantità e qualità della sostanza), dovendosi, di conseguenza, escludere quando anche solo uno di questi elementi non consenta di ritenere la lesione del bene giuridico protetto di "lieve entità" (ex pluribus Cass. Sez. III, 27.3.2015, 32695). Nel caso di specie a escludere la lieve offensività dell'illecita attività di cui sono oggi chiamati a rispondere gli indagati non è la sola reiterazione della condotta (di per sé non incompatibile con il quinto comma, come si desume dall'art. 74, comma sesto D.P.R. 309/90), ma anche le complessive modalità della stessa, le quantità smerciate, il numero dei clienti e, soprattutto, la capacità di soddisfare un'ampia zona del mercato locale.

Esigenze cautelari e criteri di scelta della misura

Ricorre con riferimento a tutti gli indagati l'esigenza di cui alla lett. A dell'art. 274 c.p.p., non tanto con riferimento a ulteriori prove da acquisire, quanto con riferimento alla necessità di salvaguardare - in vista dell'acquisizione dibattimentale - la genuinità delle fonti dichiarative sopra ampiamente riferite già acquisite e sulle quali si fondano in buona parte le contestazioni mosse dal Pubblico Ministero nei capi di incolpazione provvisoria.

Sul punto, infatti, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che, *"in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale"* (da ultimo: Cass., Sez. 2, 9.12.2022, n. 3135, Rv. 284052) e financo in vista dei gradi di giudizio successivi al primo (Cass., Sez. 2, 12.6.1997, n. 3900, Rv. 209019).

E infatti, nel caso di specie, vi è il concreto pericolo che gli indagati, apprese le fonti di prova a loro carico, possano contattare i futuri possibili testimoni - alla luce delle costanti e stabili relazioni intrattenute con essi - al fine di condizionarne le eventuali successive dichiarazioni.

Pertanto, il rischio di inquinamento probatorio è ancor più concreto se si consideri che vi sono alcuni soggetti, formalmente indagati nel presente procedimento, ma non destinatari di richiesta di misura cautelare, che ben potrebbero porre in essere atti volti a inquinare le fonti di prova.

Va infine rilevato che, per costante giurisprudenza, "in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari allungano il pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse" (Cass., Sez. I, 28.1.2021, n. 9902, Rv. 280678), come appunto nel caso di specie.

Invero, deve ritenersi sussistente per tutti gli indagati il pericolo di reiterazione del reato, chiaramente desumibile dalle numerose ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, di diverse tipologie, a diversi clienti in maniera continuativa, per un lasso di tempo considerevole.

Con riguardo a (capi 1,2,3) sono a lui contestate numerose ipotesi di cessione di sostanza del tipo cocaina e hashish a vari clienti. Egli ha svolto attività di spaccio di stupefacenti in maniera continuata e professionale presso la piazza di spaccio della Bassa piacentina tra i paesi di Monticelli d'Ongina e Casalevaro Piacentino. Attualmente lo stesso risulta privo di attività lavorativa - ultima dichiarazione del reddito presentata nell'anno 2019- e deve dunque ritenersi che lo stesso tragga sostanzialmente i proventi necessari al proprio sostentamento dall'attività di spaccio con la conseguenza che appare concreto e attuale il pericolo che, in assenza di misure limitative della libertà personale, lo stesso prosegua nella perpetrazione di attività illecite.

Tenuto conto quindi delle condotte poste in essere, della personalità dell'indagato, del fatto che la compagnia convivente risulta anch'essa indagata nel presente procedimento e che dalle circostanze fattuali emerse in corso di indagine è verosimile ritenere che la sostanza stupefacente fosse occultata anche all'interno dell'abitazione dei due, unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari del caso di specie deve ritenersi quella della custodia cautelare in carcere, compatibile con

*pocum* in relazione ai delitti contestati.

Con riguardo a (capi 12,13) sono a lui contestate numerose ipotesi di detenzione e cessione di sostanza del tipo cocaina a vari clienti. Egli svolge attività di spaccio di stupefacenti in maniera continuata e professionale presso la piazza di spaccio della Bassa piacentina tra i paesi di Monticelli d'Ongina e Casalevaro Piacentino. E' emerso, pertanto, come lo stesso sia nella disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, tanto da rifornire, al bisogno, anche i piccoli spacciatori al dettaglio, come

, acquisendo quindi un ruolo di intermediario.

Attualmente lo stesso risulta privo di attività lavorativa - ultima dichiarazione del reddito presentata nell'anno 2021 per un totale di €662,00- e deve dunque ritenersi che lo stesso tragga sostanzialmente i proventi necessari al proprio sostentamento dall'attività di spaccio con la conseguenza che appare concreto ed attuale il pericolo che, in assenza di misure limitative della libertà personale, lo stesso prosegua nella perpetrazione di attività illecite.

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Tenuto conto quindi delle condotte poste in essere, della personalità dell'indagato, del fatto che lo stesso abbia intessuto una fitta rete di clienti tutt'ora attiva, unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari del caso di specie deve ritenersi quella della custodia cautelare in carcere, compatibile *quoad poenam* con i reati al medesimo ascritti.

Con riguardo a (capi 7, 9,10) e (capi 7, 8,11), gli stessi hanno posto in essere diverse condotte di cessione di sostanza del tipo cocaina e hashish a vari clienti. Essi svolgono attività di spaccio di stupefacenti prevalentemente del tipo hashish e cocaina, di cui risultano avere immediata disponibilità, in maniera continuata e professionale presso la piazza di spaccio della Bassa piacentina, rifornendo anche spacciatori al dettaglio.

Conseguentemente, in relazione a entrambi si ritiene misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere, compatibile *quoad poenam* con i reati ai medesimi ascritti, essendo gli stessi soggetti, analogamente a , evidentemente intermediari tra i grandi canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti e singoli spacciatori al dettaglio.

Con riferimento a (capo 4) sono a lui contestate diverse ipotesi di cessione di sostanza del tipo cocaina nei confronti di almeno due acquirenti, nei confronti di uno dei quali da almeno tre anni. Tenuto conto delle condotte poste in essere si ritiene misura idonea ed adeguata a fronteggiare le summenzionate esigenze cautelari quella degli arresti domiciliari, dal momento che il medesimo non ha interrotto la sua annosa attività di spaccio al dettaglio anche nel momento in cui cambiava territorio durante le vacanze, come riferito dai sommari informatori escussi.

Infine, con riferimento a (capi 5 e 6) sono a lui contestate numerose ipotesi di cessione di sostanza del tipo cocaina. Tenuto conto delle condotte poste in essere si ritiene misura idonea ed adeguata quella degli arresti domiciliari, dal momento che il medesimo non esitava a recarsi dagli spacciatori delle campagne piacentine per rifornirsi di sostanza stupefacente da rivendere al dettaglio a

conoscendo a pieno le caratteristiche delle diverse piazze di spaccio.

A motivo della entità della *irroganda* sanzione e del giudizio prognostico negativo di cui sopra, è altamente improbabile che i predetti indagati possano fruire, all'esito del giudizio ed in ipotesi di condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 273 c.p.p

PQM

Applica nei confronti di la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi 1, 2 e 3 della incolpazione provvisoria.

Applica nei confronti di la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi 7, 8 e 11 della incolpazione provvisoria.

Applica nei confronti di misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai capi 7, 9 e 10 della incolpazione provvisoria.

Applica nei confronti di la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai capi 12 e 13 della incolpazione provvisoria.

Tribunale di Piacenza  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Applicati nei confronti di  
in relazione ai capi 5 e 6 la misura cautelare degli arresti domiciliari.  
prescrivendo ai medesimi di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari senza  
autorizzazione del magistrato procedente.  
Dispone che della esecuzione della presente ordinanza sia data tempestiva  
comunicazione all'interessato ufficio, al fine del sollecito apprestamento degli  
adempimenti conseguenziali.  
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.  
Piacenza, il 19 ottobre 2024



Depositato in Cancelleria  
Piacenza, 22-10-2024

ADD. P.P.  
Dott.ssa

*[Signature]*

E' copia conforme all'originale  
Pc, 21-10-24

ADD. P.P.  
Dott.ssa

*[Signature]*